

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASP AMBITO 9 e LA Cooperativa COOSS Marche per la GESTIONE COSER "ALBACHIARA" ANNI 2016 - 2017.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – U.O. Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l'ASP 9 e la cooperativa Coo.ss Marche s.c.p.a. di Ancona PI: 00459560421, per la regolazione dei rapporti relativi alla comunità socio educativa riabilitativa per disabili gravi "Albachiara" (codice ORPS 603498) ubicata in Jesi, Via Roma n. 28, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017, fermo restando quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR, l'ASP 9 e la cooperativa Coo.ss Marche, ente proprietario e titolare della Struttura, per la gestione di n. 10 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 10 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta, confermate dal Resp.le con la sottoscrizione del presente atto, le quali per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, non sono comunicabili

se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.

- 4) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 5) Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 6) Corrispondere all'Ente gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per i n. 10 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 41,25 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 150.220,13 (oltre IVA), precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della Comunità "Albachiara" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore dell'Area funzionale e Disabilità e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito;
- 8) Determinare a calcolo in complessivi € 150.220,13 (oltre IVA) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un costo di € 150.562,50 (oltre IVA) fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali che impongano il contenimento della spesa sanitaria.
- 9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 10) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Ghignucci)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor Alessandra Marini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale e Distretto 5 Jesi

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della

Regione Marche.

- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DGRM n. 1197 del 5/9/2011** “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali”;
- **DGRM n. 1247 del 19/09/2011** “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”;
- **D.G.R.M. n. 1220 del 01/08/2012**;
- **Determina DG/ASUR n. 742 del 28/09/2012**;
- **DGRM n. 1797 del 28/12/2012** “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012”;
- **DGRM 1750 del 27/12/2013** “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 “
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **DGRM 1224 del 30/12/2015** - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2016”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione:

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione

del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Distretto 5 di Jesi i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

PRESUPPOSTI e MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano tra gli obiettivi perseguibili quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006 successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

In proposito deve prendersi atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere

l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, ferme restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere".

La Cooperativa COO.SS. Marche ha presentato alla Regione Marche un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 per la COSER "Alba Chiara".

Detta comunità socio-educativa riabilitativa (Coser) per disabili denominata "Albachiara", già situata nel Comune di Morro d'Alba, alla Via Roma n. 28 ed autorizzata al funzionamento, ai sensi della L.R. n. 20/2002 e relativo regolamento di attuazione n. 1/2004 e s.m.i, con atto di autorizzazione n. 1/2007 del Comune di Morro d'Alba.

La sede di Morro D'Alba ha cessato la propria attività alla data del 31/01/2010 e, a decorrere dal 01/02/2010, la Coser "Albachiara" risulta operativa nella nuova sede in Jesi, Via Roma n. 148, in forza dell'autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 14/01/2010.

La COSER in menzione ha una capacità ricettiva di n. 10 p.l. di cui n. 1 p.l. per pronta accoglienza e risulta gestita dalla Coo.ss Marche Onlus -s.c.p.a. con sede legale in via Saffi n. 4, 60100 Ancona- quale soggetto titolare e proprietario della struttura medesima.

La comunità "Albachiara" risulta ricompresa tra le COSER Regionali per disabili gravi beneficiarie del cofinanziamento regionale per la gestione del servizio, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8/SPO del 25/02/2013.

Quanto all'aspetto economico dello stipulando Protocollo di Intesa va detto che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 23 del 21.01.2013 ha specificato che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione, purché la quota di spesa residuale che rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale venga coperta metà dai comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste dell'ASUR di appartenenza.

Posto che gli ospiti della residenza "Albachiara" versano tutti in condizioni di particolare gravità, giusta la valutazione individuale della competente Unità multidisciplinare dell'età adulta, nonché tenuto conto del verbale della commissione invalidi civili/handicap, appare utile specificare che il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa Cooss Marche di Ancona, e attualmente di € 140,00 (oltre IVA) è motivata dai servizi aggiuntivi assicurati dal gestore che ricomprendono, tra l'altro:

- accertamenti sanitari e visite specialistiche richieste dai MMG o da strutture sanitarie autorizzate, che si svolgono all'esterno e quindi comportano l'impiego del personale della struttura (educatore oppure OSS), oltre a quello in turno in struttura, che richiede l'impiego di personale aggiuntivo; la maggior parte dei disabili ricoverati ad Albachiara hanno connotazione di gravità e necessitano di accompagnamento e presenza durante gli accertamenti sanitari; tali compiti non possono essere svolte dalle famiglie in quanto o non esistenti, o non adeguate a svolgere tale compiti, essendo gli

- stessi familiari o anziani o comunque bisognosi di assistenza sanitaria.
- disponibilità della Cooperativa di mezzi di trasporto, anche attrezzati per la disabilità motoria, utilizzati non solo per le uscite finalizzate all'integrazione sociale, ma anche soprattutto per i frequenti accertamenti sanitari di cui al precedente punto;
 - attività di musicoterapia e attività acquatiche.

A partire dall'anno 2009 i rapporti tra l'ASUR/ex Zona Territoriale n. 5 e l'Ambito Sociale 9 per la gestione della Coser "AlbaChiara", sede di Morro D'Alba, sono stati disciplinati secondo il Protocollo di Intesa ed il relativo regolamento per il funzionamento, approvati con i seguenti atti:

- anno 2009 determina DG/ASUR n. 464 del 21/05/2009;
- anno 2010-2011 determina DG/ASUR n. 520 del 06/06/2011 approvata con DGRM 970 del 05/07/2011;
- anno 2012 determina DG/ASUR n. 93 del 01/02/2013 approvata con DGRM 366 del 12/03/2013;
- anno 2013 determina DG/ASUR n. 676 del 10/09/2013;
- anno 2014 determina DG/ASUR n. 573 del 08/09/2014;
- anno 2015 determina DG/ASUR n. 427 del 16/06/2015;

La Cooperativa Cooss Marche di Ancona ha assolto regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta con l'ASUR/AV2 e l'ASP 9 nell'anno 2015 garantendo idonea organizzazione e una appropriata assistenza a tutti gli ospiti inseriti nella Co.S.E.R. "Albachiara" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo, come verificato dall'UMEA del Distretto 5 di Jesi.

Ad oggi la Residenzialità ospita n. 10 assistiti residenti nel Distretto di Jesi per i quali la competente UMEA, il cui Responsabile a conferma sottoscrive la presente proposta, ha attestato la necessità di prosecuzione del ricovero fino a tutto il 31.12.2016, sì che è necessario rinnovare l'accordo per garantire la continuità assistenziale per i disabili già ospiti.

Il Protocollo di Intesa per l'anno 2016 allegato al presente atto ripropone le medesime condizioni economiche e giuridiche pattuite per l'anno 2015.

Il costo per la gestione delle residenzialità in oggetto, gravante a carico di questa AV2, per l'anno 2016, viene calcolato in via previsionale sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute, ai numero 10 ospiti presenti al 01/01/2016 e tenuto, altresì, conto dell'abbattimento percentuale dello 0,5% di cui alla DGRM 1224/2015, come di seguito:

- $41,25 \times 10 \times 366 = 150.975$ abbattuto dello 0,5% = $150.220,13 =$ (oltre l'Iva se e in quanto dovuta)

Per l'anno 2017 si prevede un tetto di spesa pari ad € 150.562,50= (oltre IVA), fermo restando il pari utilizzo della Struttura e con riserva di operare abbattimenti sul tetto di spesa laddove necessari in conformità a sopravvenute disposizioni normative Nazionali o Regionali che impongano il contenimento della spesa sanitaria.

Alla luce di quanto sopra spiegato si ravvisa l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo contrattuale con la Cooperativa Cooss Marche di Ancona e l'ASP 9 per la regolazione giuridica ed economica dei rapporti relativi alla Comunità "Albachiara", il cui disciplinare tiene conto dei criteri di cofinanziamento stabiliti nelle deliberazioni regionali e, da ultimo, nell'allegato "A" facente parte

integrante e sostanziale della DGRM n. 23/2013, fermo restando quanto previsto dalla DGR 1331 in merito al Piano di adeguamento delle Coser.

L'accordo oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR, l'ASP 9 e la Cooperativa Cooss Marche di Ancona per la gestione di n. 10 posti letto autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche - costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria e sociale all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta e dai Comuni di volta in volta competenti ad effettuare l'inserimento. Tale accordo è destinato a spiegare effetti dal 01/01/2016 al 31/12/2017, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 così come convenuto e verbalizzato nell'incontro intervenuto il 22/01/2016 tra le AA.VV. e la Direzione Gen.le dell'ASUR

Si precisa da ultimo che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Tutto quanto sopra premesso e argomentato,

PROPONE


- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l'ASP 9 e la cooperativa Cooss Marche s.c.p.a. di Ancona PI: 00459560421, per la regolazione dei rapporti relativi alla comunità socio educativa riabilitativa per disabili gravi "Albachiara" (codice ORPS 603498) ubicata in Jesi, Via Roma n. 28, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017, fermo restando quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR, l'ASP 9 e la cooperativa Cooss Marche, ente proprietario e titolare della Struttura, per la gestione di n. 10 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 10 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta, confermate dal Resp.le con la sottoscrizione del presente atto, le quali per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
- 4) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 5) Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla

stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.

- 6) Corrispondere all'Ente gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per i n. 10 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 41,25 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 150.220,13 (oltre IVA), precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della Comunità "Albachiara" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore dell'Area funzionale e Disabilità e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito;
- 8) Determinare a calcolo in complessivi € 150.220,13 (oltre IVA) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un costo di € 150.562,50 (oltre IVA) fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali che impongano il contenimento della spesa sanitaria.
- 9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 10) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate

Dott.ssa **Fiammetta Mastri**



Il Responsabile dell'Istruttoria

Rag. **Anna Verdolini**



UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto n. 5 di Jesi


Il Direttore Amministrativo Territoriale

Dott.ssa **Chantal Mariani**



Il Dirigente Medico Distretto 5 Jesi

Dott. **Giovanni Picchiotti**



I sottoscritti vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Il Dirigente


Dr.ssa **Chantal Mariani**



Distretto 5 Jesi

Il Direttore

Dott. **Giordano Grilli**




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari ad € 150.220,13 (oltre IVA se e in quanto dovuta) fa riferimento al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili" previsto nel budget dell'ASUR/AV2 - per l'anno 2016.

Per l'anno 2017 il costo previsto in 150.562,50 (oltre IVA se e in quanto dovuta) - fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria - farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.


Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria

(Dott.ssa Antonella Casaccia)



Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione AV2

(Dott. Paolo Galassi)



- ALLEGATI -

n. 1 allegato: accordo contrattuale.

**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA
COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA (CoSER) "ALBACHIARA"anni 2016-2017**

tra
L'ASP - AMBITO 9
L' A.S.U.R. MARCHE - AV2
e
LA COOPERATIVA COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni - ANCONA

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale IX ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili (Coser) denominata Albachiarà, che dal 01/02/2010 si è trasferita da Morro D'alba a Jesi, in via Roma 148.
- La CoSER "Albachiarà" (codice ORPS 603498) è autorizzata al funzionamento in forza dell'autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 14/01/2010.
- La comunità socio educativa riabilitativa è gestita dalla Coo.ss Marche Onlus –s.c.p.a. con sede legale in via Saffi n. 4 –Ancona- quale soggetto titolare e proprietario dell'immobile nel quale ha sede la Comunità, acquistato in data 11/11/2005 dall'Amministrazione Comunale di Jesi.
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili denominata "Albachiarà" risulta regolarmente censita tra le COSER regionali in base al monitoraggio promosso dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio stesso n. 8/SP del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

•Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.

•L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità si come indicati nell'articolo 6 del presente accordo;

CONSIDERATO INOLTRE

Quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l’attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell’autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.

tra

L’ASUR – AREA VASTA 2, nella persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Ancona presso al sede legale dell’Azienda,

e

L’ASP AMBITO 9 in persona del Direttore e legale rappresentante p.t

e

LA COOPERATIVA COO.SS MARCHE s.c.p.a. – con sede legale in ANCONA alla via Saffi 4 PI: 00459560421 iscritta all’Albo nazionale delle Società Cooperative n. A 164473, in persona del legale rappresentate p.t.

si conviene quanto segue:

ART 1

ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2

RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. Alba Chiara (codice ORPS 603498) con sede nel Comune di Jesi ha una recettività di massimo 10 posti per persone adulte di ambo i sessi. La Co.S.E.R è un servizio permanente, aperto 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

L’Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Casa Giovanna di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l’attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell’utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire, la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell’autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 3

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART 4
DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta di cui al precedente comma è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 57,50 (pari al 50% della retta media standard di € 115,00) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

La retta mensile copre il costo della permanenza della persona nella struttura e di tutte le prestazioni erogate, fatta eccezione dei servizi sanitari relativi a prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a carico dell' ASUR MARCHE AV2

dal 01/01/2016 al 31/12/2017, la retta giornaliera è stata quantificata in 140 euro così ripartita:

	Costo complessivo giornaliero a persona	Quota regione	Quota ASUR e quota sociale	Quota Disabile	Quota Comune
CoSER Albachiara Jesi	€ 140,00	€ 57,50	€ 41,25	Calcolata dal singolo comune esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento dedotti i 250 euro mensili per le spese personali	Quota sociale detratto il costo sostenuto dall'utente

Gli importi sono da considerare IVA esclusa

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Per l'anno 2016 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza di € 41,25 per tutti gli ospiti presenti (x 366 gg) fino alla concorrenza massima di € 150.220,13= che tiene conto dell'abbattimento dello 0,5% in coerenza con la DGRM 1224/2015:

- € 41,25 x 10 assistiti x 366 (-0,5%) pari ad **€ 150.220,13** (oltre l'Iva se e in quanto dovuta);

Per l'anno 2017 è previsto un costo di € 150.562,50= (oltre l'Iva se e in quanto dovuta) fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria.

ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della Coser Albachiera emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASP ambito 9 qualora il servizio sia stato delegato o al Comune di appartenenza, verso l'ASUR MARCHE AV2 e verso le famiglie.

Unitamente alla documentazione fiscale la cooperativa Coo.ss Marche produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura con la seguente dicitura:

Z5 COSER Albachiera – prestazioni residenziali

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 6

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti, in punto alla tracciabilità dei flussi finanziari fanno rinvio e richiamo alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. secondo cui il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 7

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 8

NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Cooss Marche Ancona, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza

nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Distretto di Jesi – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

**ART. 9
DURATA**

Il presente protocollo ha validità **dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017**.

Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto potrà essere anticipatamente risolto nel caso in cui l'Associazione Cooss Marche completasse, prima della naturale scadenza, le procedure di conversione e di adeguamento affinché la COSER "Albachiara" possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 secondo quanto meglio stabilito nella DGRM 1331/2014.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' Azienda Servizi alla Persona- AMBITO 9
Il legale rappresentante/il delegato

Per l' ASUR – MARCHE AV 2

Il legale rappresentante/ il delegato

Per la Cooperativa Coo.ss Marche
Il Legale Rappresentante
